

*alla tabella n. 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0: Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 500.000;  
CS: — 500.000.

*alla tabella n. 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0: Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 2.000.000;  
CS: — 2.000.000.

*alla tabella n. 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.1: Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento — Gabinetto e altri uffici:

CP: — 200.000;  
CS: — 200.000.

*alla tabella n. 11, stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0: Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 1.500.000;  
CS: — 1.500.000.

*alla tabella n. 12, stato di previsione del Ministero della difesa, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0: Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 700.000;  
CS: — 700.000.

*alla tabella n. 13, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0: Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 500.000;  
CS: — 500.000.

*alla tabella n. 14, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0: Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 2.000.000;  
CS: — 2.000.000.

*alla tabella n. 15, stato di previsione del Ministero della salute, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0: Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 2.000.000;  
CS: — 2.000.000.

**Tab. 2. 4.** (ex Tab. 2. 42.) Sereni, Calzolaio, Spini, Crucianelli, Cabras, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.1. — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento — Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione:

CP: — 500.000;  
CS: — 500.000.

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

11.1.2.2: Italiani all'estero e politiche migratorie — Spese correnti — Interventi — Collettività italiana all'estero:

CP: + 500.000;  
CS: + 500.000.

**Tab. 2. 5.** (ex Tab. 2. 17.) Fumagalli, Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Melandri, Ranieri, Sereni.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.1. — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento — Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione:

CP: - 500.000;  
CS: - 500.000.

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

11.1.2.3: Italiani all'estero e politiche migratorie — Spese correnti — Interventi — Contributi ad enti ed altri organismi:

CP: + 500.000;  
CS: + 500.000.

**Tab. 2. 6.** (ex Tab. 2. 15.) Crucianelli, Spini, Calzolaio, Cabras, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.1. — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro —

Spese correnti — Funzionamento — Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione:

CP: - 300.000;  
CS: - 300.000.

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

11.1.2.2: Italiani all'estero e politiche migratorie — Spese correnti — Interventi — Collettività italiana all'estero:

CP: + 300.000;  
CS: + 300.000.

**Tab. 2. 7.** (ex Tab. 2. 16.) Cabras, Spini, Calzolaio, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.1. — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento — Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione:

CP: - 10.000;  
CS: - 10.000.

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

5.1.1.1 — Pubblica sicurezza — Spese correnti — Funzionamento — Spese generali di funzionamento:

CP: + 10.000;  
CS: + 10.000.

**Tab. 2. 8.** (ex Tab. 2. 23.) Enzo Bianco, Sinisi, Lettieri, Squeglia, Ruzzante.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.1. — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento — Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione:

CP: - 10.000;  
CS: - 10.000.

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

5.1.1.2: Pubblica sicurezza — Spese correnti — Funzionamento — Formazione e addestramento:

CP: + 10.000;  
CS: + 10.000.

**Tab. 2. 9.** (ex Tab. 2. 22.) Enzo Bianco, Lettieri, Squeglia.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.1. — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento — Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione:

CP: - 5.000;  
CS: - 5.000.

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

5.1.1.2: Pubblica sicurezza — Spese correnti — Funzionamento — Formazione e addestramento:

CP: + 5.000;  
CS: + 5.000.

**Tab. 2. 10.** (ex Tab. 2. 21.) Enzo Bianco, Lettieri, Squeglia, Siniscalchi.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 60.000.000;  
CS: - 60.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

2.1.2.1 — Affari di giustizia — Spese correnti — Interventi — Spese di giustizia:

CP: + 60.000.000;  
CS: + 60.000.000.

**Tab. 2. 11.** (ex Tab. 2. 1.) Fanfani, Finocchiaro, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta, Lettieri, Squeglia.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 60.000.000;  
CS: - 60.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

4.1.2.1 — Amministrazione penitenziaria — Spese correnti — Interventi — Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 60.000.000;  
CS: + 60.000.000.

**Tab. 2. 12.** (ex Tab. 2. 11.) Pisapia, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 40.000.000;  
CS: - 40.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

3.1.2.2 — Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi — Spese correnti — Interventi — Uffici giudiziari:

CP: + 40.000.000;  
CS: + 40.000.000.

**Tab. 2. 13.** (ex Tab. 2. 14.) Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta, Motta.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 40.000.000;  
CS: - 40.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

3.1.5.1 — Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi — Spese correnti

— Oneri comuni — Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 40.000.000;  
CS: + 40.000.000.

**Tab. 2. 14.** (ex Tab. 2. 13.) Cento, Finocchiaro, Fanfani, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

3.2.3.3 — Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi — Spese in conto capitale — Investimenti — Informatica di servizio:

CP: + 10.000.000;  
CS: + 10.000.000.

**Tab. 2. 15.** (ex Tab. 2. 7.) Lucidi, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Carboni, Kessler, Maura Cossutta.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

4.1.2.1 — Amministrazione penitenziaria — Spese correnti — Interventi — Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 10.000.000;  
CS: + 10.000.000.

**Tab. 2. 16.** (ex Tab. 2. 39.) Mario Pepe, Bondi, Lucidi, Maura Cossutta, Finocchiaro, Marino, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Bonito, Carboni, Kessler.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

5.1.1.0 — Giustizia minorile — Spese correnti — Funzionamento:

CP: + 10.000.000;  
CS: + 10.000.000.

**Tab. 2. 17.** (ex Tab. 2. 8.) Fanfani, Finocchiaro, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta, Lettieri, Squeglia.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

2.2.3.3 — Affari di giustizia — Spese in conto capitale — Investimenti — Beni mobili:

CP: + 5.000.000;  
CS: + 5.000.000.

**Tab. 2. 18.** (ex Tab. 2. 6.) Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

4.1.5.10. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

*Conseguentemente,*

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

6.2.3.1: Edilizia di servizio:

CP: + 10.000.000;  
CS: + 10.000.000.

**Tab. 2. 19.** La Commissione.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

4.1.5.10. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:

CP: — 5.000.000;

CS: — 5.000.000.

*Conseguentemente,*

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

9.1.2.2: Paesi in via di sviluppo:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

**Tab. 2. 20.** La Commissione.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:*

4.2.3.19 — Ragioneria generale dello Stato — Spese in conto capitale — Investimenti — Fondo federalismo amministrativo:

CP: — 1.000.000;

CS: — 1.000.000.

4.2.3.21 — Ragioneria generale dello Stato — Spese in conto capitale — Investimenti — Regioni a statuto ordinario:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

**Tab. 2. 600.** Governo.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3104. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 SETTEMBRE 2004, N. 237, RECANTE INTERVENTI URGENTI NEL SETTORE DELL'AVIAZIONE CIVILE. DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (APPROVATO DAL SENATO, MODIFICATO DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATO DAL SENATO) (5382-B)**

**(A.C. 5382-B – Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo 1.

**(A.C. 5382-B – Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1-bis. 4 Rosato

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 5382-B – Sezione 3)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA CAMERA IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

*(Vigilanza sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo).*

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, in applicazione dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004, le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi

di navigazione aerea, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004. Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonché quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Restano attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV s.p.a.) e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione, addestramento e aggiornamento professionale del proprio personale. ENAV s.p.a. assicura la conformità degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche internazionali e nazionali vigenti, nonché il loro mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo. Le attività di radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall'Aeronautica militare, devono essere effettuate da soggetti certificati dall'E.N.A.C.

3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente con ENAV s.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### ARTICOLO 2.

*(Fornitura dei servizi di navigazione aerea in ambito aeroportuale).*

1. ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e previo raccordo con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali.

2. Il gestore aeroportuale, sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e coordinandosi con ENAV s.p.a., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili ed assicura l'ordinato mo-

vimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili.

3. L'E.N.A.C., su proposta del gestore aeroportuale e sentiti gli enti e gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di aeroporto e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di aeroporto disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2.

4. Il gestore aeroportuale fornisce tempestivamente notizie all'E.N.A.C., ad ENAV s.p.a. ed agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea.

#### ARTICOLO 3.

*(Soppressioni).*

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 21 dicembre 1996, n. 665, sono soppresse:

a) alla lettera c) le parole: « , ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale da esso direttamente impiegato »;

b) alla lettera e) le parole: « , nonché alla certificazione degli impianti »

#### ARTICOLO 4.

*(Disposizioni attuative e finanziarie).*

1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

2. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, sulla base del sistema tariffario di ENAV s.p.a. e, comunque, sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 550/2004, gli importi corrispondenti ai costi delle attività di regolazione e certi-

ficazione inerenti alle funzioni da trasferire all'E.N.A.C.. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità e i tempi per il concreto esercizio, da parte dell'E.N.A.C., delle funzioni di autorità nazionale di vigilanza.

3. In sede di prima applicazione e nelle more degli adempimenti previsti dal comma 2, l'E.N.A.C. può avvalersi del personale di ENAV s.p.a., con oneri a carico della società medesima alla quale il personale viene restituito al termine di detto utilizzo, in base ad accordo di servizio tra i due enti, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.

#### ARTICOLO 5.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C. 5382-B – Sezione 4)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA

*All'articolo 1:*

*al comma 1, nel primo periodo, dopo la parola: « svolge, », sono inserite le seguenti: « quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme, », le parole: « Regolamento (CE) n. 549/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 » e le parole: « , fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004 » sono soppresse; nel secondo periodo, dopo le parole:*

*« indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono aggiunte le seguenti: « , ivi inclusa la stipula dei contratti di programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV s.p.a. e l'approvazione delle tariffe »;*

*al comma 2, secondo periodo, le parole: « assicura la conformità » sono sostituite dalle seguenti: « garantisce la conformità ».*

*Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:*

*« ART. 1-bis. – (Disposizioni sulle gestioni aeroportuali). – 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione, sono individuati gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato.*

*2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le convenzioni approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della gestione aeroportuale devono contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione, nonché le modalità di definizione e approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, e le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.*

*3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le*

convenzioni già stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie, di cui al comma 2, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche.

4. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3.

ART. 1-ter. — (*Esercizio della vigilanza*).  
— 1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali, prevista dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, l'E.N.A.C., nelle convenzioni per l'affidamento della gestione aeroportuale, prevede l'obbligo per i concessionari di fornire, su richiesta, informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale. Le informazioni e i documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole: «previo accordo» sono sostituite dalla seguente: «coordinandosi»;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. L'E.N.A.C., su proposta del gestore aeroportuale e sentiti ENAV s.p.a., per le materie di competenza, nonché gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4 e prevede le modalità e gli strumenti operativi necessari a garantire la loro effettuazione »;

*al comma 4, dopo le parole: «ENAV s.p.a.» sono inserite le seguenti: « , ai vettori » e dopo le parole: « o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea » sono aggiunte le seguenti: « afferenti alla struttura aeroportuale, ad eccezione degli impianti di assistenza visiva*

*luminosa (AVL), anche al fine di una corretta e tempestiva informazione degli utenti »;*

*la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo in ambito aeroportuale)».*

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

«ART. 3-bis. — (*Controllo e divieto di partenza degli aeromobili*). — 1. Gli articoli 801 e 802 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

“ART. 801. — (*Controllo degli aeromobili*). — L'Ente nazionale per l'aviazione civile effettua visite di controllo, in base ai programmi nazionali e comunitari, sugli aeromobili di ogni nazionalità e verifica i documenti di bordo obbligatori ai sensi della normativa vigente.

ART. 802. — (*Divieto di partenza*). — L'Ente nazionale per l'aviazione civile vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle autorità competenti che l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale” ».

*All'articolo 4:*

*il comma 1 è soppresso;*

*al comma 2, le parole: «Regolamento (CE) n. 550/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarità dei corrispondenti diritti tariffari, già di pertinenza di ENAV s.p.a »;*

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'E.N.A.C. alla data del 9 settembre 2004, è prorogato con contratto a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2006. Al relativo onere, pari a 460.249,58 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Gli organi di cui al comma 1 sono rinnovati, in ogni caso, alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione".

3-quater. Il comma 3-ter non si applica agli organi dell'E.N.A.C. nominati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la durata in carica ivi prevista. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove solo a questo fine la revisione dello statuto dell'E.N.A.C. secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, esclusa l'applicazione del comma 3 del predetto articolo ».

### (A.C. 5382-B – Sezione 5)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, nel primo periodo, dopo la parola: « svolge, », sono inserite le seguenti: « quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme, », le parole: « Regolamento (CE) n. 549/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 » e le parole: « , fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004 » sono soppresse; nel secondo periodo, dopo le parole: « indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono aggiunte le seguenti: « , ivi inclusa la stipula dei contratti di programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV s.p.a. e l'approvazione delle tariffe »;

al comma 2, secondo periodo, le parole: « assicura la conformità » sono sostituite dalle seguenti: « garantisce la conformità ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. – (Disposizioni sulle gestioni aeroportuali). – 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione, sono individuati gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato.

2. Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale di cui al comma 1, nel limite massimo di durata quarantennale, si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, ove del caso, con il Ministro della difesa. Il provvedimento concessorio è adottato su proposta dell'E.N.A.C. che, verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere nel termine di trenta giorni dall'assegnazione, stipula la convenzione ed il contratto di programma con il soggetto gestore individuato mediante procedura ad evidenza pubblica.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le convenzioni approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della gestione aeroportuale devono contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione, nonché le modalità di definizione e approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, e le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni già stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie, di cui al comma 3, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche.

5. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme di cui ai commi 3 e 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 costituiscono norme di principio ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente delle regioni.

ART. 1-ter. — (*Esercizio della vigilanza*).  
— 1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali, prevista dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, l'E.N.A.C., nelle convenzioni per l'affidamento della gestione aeroportuale, prevede l'obbligo per i concessionari di fornire, su richiesta, informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale. Le informazioni e i documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole: «previo riacordo» sono sostituite dalla seguente: «coordinandosi»*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. L'E.N.A.C., sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV s.p.a. per le materie di competenza, nonché gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4 e prevede le modalità e gli strumenti operativi necessari a garantire la loro effettuazione»;

*al comma 4, dopo le parole: «ENAV s.p.a.» sono inserite le seguenti: « , ai vettori» e dopo le parole: «o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea» sono aggiunte le seguenti: «affendenti alla struttura aeroportuale, ad eccezione degli impianti di assistenza visiva*

luminosa (AVL), anche al fine di una corretta e tempestiva informazione degli utenti »;

*la rubrica è sostituita dalla seguente:*  
«(Fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo in ambito aeroportuale)».

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

« ART. 3-bis. - (Controllo e divieto di partenza degli aeromobili). - 1. Gli articoli 801 e 802 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

“ART. 801. - (Controllo degli aeromobili). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile effettua visite di controllo, in base ai programmi nazionali e comunitari, sugli aeromobili di ogni nazionalità e verifica i documenti di bordo obbligatori ai sensi della normativa vigente.

ART. 802. - (Divieto di partenza). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle autorità competenti che l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale” ».

*All'articolo 4:*

*il comma 1 è soppresso;*

*al comma 2, le parole: « Regolamento (CE) n. 550/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarità dei corrispondenti diritti tariffari, già di pertinenza di ENAV s.p.a »;*

*dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

« 3-bis. Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'E.N.A.C. alla data del 9 settembre 2004, è prorogato con contratto a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2006. Al relativo onere, pari a 460.249,58 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Gli organi di cui al comma 1 sono rinnovati, in ogni caso, alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione".

3-quater. Il comma 3-ter non si applica agli organi dell'E.N.A.C. nominati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la durata in carica ivi prevista. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove solo a questo fine la revisione dello statuto dell'E.N.A.C. secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, esclusa l'applicazione del comma 3 del predetto articolo ».

**(A.C. 5382-B – Sezione 6)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

## ART. 1-bis.

*(Disposizioni sulle gestioni aeroportuali).**Sopprimere i commi 2 e 6.***1-bis. 1.** Ferro, Boato, Mauro, Realacci.**(Approvato)***Sopprimere il comma 2.***1-bis. 3.** Duca, Pasetto.*Sopprimere il primo periodo.***1-bis. 24.** Rosato, Tidei.*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: Alla, inserire la seguente: convalida della.***1-bis. 44.** Rosato, Tidei.*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: Alla, inserire la seguente: emanazioni della.***1-bis. 6.** Duca, Pasetto.*Al comma 2, primo periodo, eliminare le parole: di cui al comma 1.***1-bis. 7.** Tidei, Carbonella.*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.***1-bis. 25.** Raffaldini, Rosato.*Al comma 2, secondo periodo, eliminare le parole: dei requisiti e.***1-bis. 9.** Rosato, Duca.*Al comma 2, secondo periodo, eliminare le parole: e delle condizioni.***1-bis. 8.** Rosato, Raffaldini.*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.***1-bis. 26.** Pasetto, Tidei.*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: entro il 31 dicembre 2008.***1-bis. 31.** Raffaldini, Pasetto.*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: entro il 31 dicembre 2007.***1-bis. 30.** Rosato, Raffaldini.*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: entro il 31 dicembre 2006.***1-bis. 29.** Tidei, Rosato.*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: entro il 31 dicembre 2005.***1-bis. 32.** Tidei, Carbonella.

*Al comma 2, sostituire la parola: centottanta con la seguente: cento.*

**1-bis. 12.** Raffaldini, Pasetto.

*Al comma 2, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centoventi.*

**1-bis. 10.** Duca, Pasetto.

*Al comma 2, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centoventidue.*

**1-bis. 14.** Rosato, Tidei.

*Al comma 2, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centotrenta.*

**1-bis. 11.** Rosato, Raffaldini.

*Al comma 2, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centonovanta.*

**1-bis. 13.** Raffaldini, Carbonella.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore con le seguenti: dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.*

**1-bis. 15.** Tidei, Pasetto.

*Al comma 2, eliminare le parole: della legge di conversione.*

**1-bis. 27.** Pasetto, Raffaldini.

*Al comma 2, eliminare le parole: del presente decreto.*

**1-bis. 28.** Duca, Pasetto.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: parere inserire la seguente: favorevole.*

**1-bis. 36.** Carbonella, Duca.

*Al comma 2, sostituire le parole: da esprimere con le seguenti: che si esprimono.*

**1-bis. 37.** Carbonella, Raffaldini.

*Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: duecentocinquanta giorni.*

**1-bis. 16.** Duca, Pasetto.

*Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.*

**1-bis. 17.** Rosato, Tidei.

*All'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantasei giorni.*

**1-bis. 18.** Rosato, Duca.

*All'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.*

**1-bis. 19.** Rosato, Tidei.

*All'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.*

**1-bis. 20.** Tidei, Carbonella.

*All'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: trentacinque giorni.*

**1-bis. 21.** Duca, Carbonella.

*All'articolo 1-bis, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: la convenzione con le seguenti: l'atto concessorio.*

**1-bis. 39.** Rosato, Tidei.

*All'articolo 1-bis, comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: convenzione inserire la seguente: concessoria.*

**1-bis. 38.** Tidei, Pasetto.

*All'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: procedura ad evidenza pubblica con le seguenti: gara.*

**1-bis. 23.** Pasetto, Duca.

*All'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: ad evidenza pubblica con le seguenti: concorsuale.*

**1-bis. 22.** Raffaldini, Pasetto.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* L'ENAC, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a rilasciare le concessioni di gestione aeroportuale ai gestori che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e del decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521.

**1-bis. 2.** Ferro.

*All'articolo 1-bis, sopprimere il comma 6.*

**1-bis. 5.** Tidei, Rosato.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Le verifiche di cui al comma 3 sono effettuate dal direttore di aeroporto che, oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre di-

sposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:

a) esercita il controllo sull'ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi e al regolamento di scalo e al piano di emergenza aeroportuale di cui all'articolo 2, comma 3 del presente decreto;

b) garantisce la sicurezza dell'aeroporto e pertanto dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale. A tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l'accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell'aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;

c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l'ottemperanza.

Al fine di garantire i controlli di cui al comma 3 l'ENAC provvede al presidio in loco di ogni aeroporto con propria rappresentanza stabile munita di poteri delegati, idonei all'assolvimento dei compiti di vigilanza sulla circolazione aerea e sulla movimentazione a terra degli aeromobili, di coordinamento, ispezione e sanzione. »

**1-bis. 4.** Rosato, Tidei.

*All'articolo 1-bis, comma 6, sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti parole: di cui al comma 2.*

**1-bis. 40.** Duca, Pasetto.

*All'articolo 1-bis, comma 6, sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti parole: di cui al comma 3.*

**1-bis. 41.** Duca, Rosato.

*All'articolo 1-bis, comma 6, prima della parola: costituiscono inserire la seguente:* non.

**1-bis. 42.** Rosato, Duca.

ART. 2.

*Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: sentiti il gestore aeroportuale ed con le seguenti: su proposta del gestore aeroportuale e sentiti.*

**2. 1.** Gibelli.

*All'articolo 2, comma 3, prima della parola: adotta inserire le seguenti: propone e.*

**2. 2.** Pasetto, Duca, Rosato.

**(A.C. 5382-B – Sezione 7)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

l'articolo 802 del Codice della Navigazione nel testo vigente impone al Direttore di Aeroporto di non autorizzare la partenza dell'aeromobile « se l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, nonché delle norme sanitarie e doganali, se non hanno provveduto al pagamento delle tasse e dei diritti dovuti »;

la proposta di modifica del citato articolo 802 introdotta con l'articolo 3-bis di modifica al decreto-legge 237 del 2004 in esame, nell'attribuire all'ENAC il potere di vietare la partenza degli aeromobili ne limita l'esercizio;

all'accertato mancato adempimento, da parte dell'esercente e del comandante degli « obblighi previsti dalla

normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale », omettendo il riferimento al mancato adempimento degli obblighi in materia di tasse e diritti imposti dalla legge al vettore a fronte dell'utilizzo delle infrastrutture primarie predisposte e mantenute dai gestori aeroportuali;

impegna il Governo

ad adottare ogni provvedimento attuativo ed interpretativo in modo che ENAC debba continuare a poter vietare la partenza degli aeromobili anche per le ipotesi di mancato pagamento delle tasse e diritti previsti dalla legge a garanzia del diritto ad un'equa remunerazione delle infrastrutture aeroportuali e dell'attività di messa a disposizione dell'aeroporto, evitando altresì che gli inadempimenti di un vettore lo pongano, ove non impediti, in una evidente ed illegittima situazione di vantaggio rispetto ai concorrenti che correttamente ottemperino ai propri obblighi. 9/5382-B/1. Lupi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 237 del 2004, in materia di aviazione civile (C. 5382-B);

tenuto conto in particolare di quanto previsto dall'articolo 3-bis, in materia di controlli e divieti di partenza degli aeromobili;

rilevato in particolare che nel nuovo testo dell'articolo 802 del codice della navigazione si elencano le diverse ragioni che fanno sì che l'ENAC vieti la partenza degli aeromobili;

evidenziato peraltro che nell'ambito del predetto articolo non viene richiamata l'ipotesi – di particolare rilevanza – del mancato pagamento dei diritti e delle tariffe aeroportuali,

impegna il Governo

a fare in modo, attraverso l'adozione di specifici provvedimenti di carattere nor-

mativo, che tra le fattispecie che provocano il divieto di partenza degli aeromobili, stabilito dall'ENAC, sia prevista anche quella del mancato pagamento dei diritti e delle tariffe aeroportuali.

9/5382-B/**2**. Muratori, Floresta, Rosato, Ferro, Gibelli.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 237 del 2004, in materia di aviazione civile (C. 5382-B);

tenuto conto in particolare di quanto previsto all'articolo 1-*bis*, comma 4, dove si prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, l'Enac adegua le convenzioni già stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie, di cui al comma 3 dell'articolo 1-*bis*, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche;

considerato che anche l'articolo 1-*ter* interviene sul contenuto delle convenzioni, prevedendo che « ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali, prevista

dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, l'Enac, nelle convenzioni per l'affidamento della gestione aeroportuale, prevede l'obbligo per i concessionari di fornire, su richiesta, informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale, che sono e restano coperti dal segreto di ufficio »;

rilevata quindi la necessità di consentire anche per le previsioni di cui all'articolo 1-*ter* un corrispondente periodo di tempo per l'adeguamento delle convenzioni già stipulate,

impegna di Governo

a fare in modo che, per consentire l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1-*ter*, sia assicurato un periodo di tempo per l'adeguamento delle convenzioni già stipulate corrispondente a quello già previsto dal comma 4 dell'articolo 1-*bis* con riferimento alle prescrizioni del comma 3 di tale articolo.

9/5382-B/**3**. Floresta, Rosato, Muratori, Ferro.